

PROTOCOLLO D'INTESA

SULLO SVOGLIMENTO DELLE UDIENZE

PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO E PRESSO IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2020

Il presente Protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, d'ora in poi anche "Parti", fa seguito ai precedenti Protocolli sottoscritti il 25/26 maggio 2020 e il 24 luglio 2020 e, nello stesso spirito di collaborazione tra tutte le componenti della Giustizia amministrativa, si conforma ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell'ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche e a ricercare soluzioni organizzative di buon senso, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio lo svolgimento delle udienze, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), sentito il Presidente del CGARS, dal 16 settembre al 15 ottobre 2020, attuale termine finale dello stato di emergenza.

In relazione a tale periodo occorre, pertanto, stabilire alcune regole compatibili con l'osservanza delle prescrizioni a tutela della salute, stante la perdurante epidemia da Covid-19.

A questi fini le Parti, in relazione alle udienze, pubbliche o cautelari, che si celebreranno dal 16 settembre al 15 ottobre 2020, sono d'intesa che:

- 1) sono soppresse le chiamate preliminari.
- 2) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà in relazione ad affari cautelari depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello della camera di consiglio.
- 3) Le richieste di passaggio in decisione senza discussione di affari da trattare in udienza pubblica possono essere depositate entro tre giorni liberi prima dell'udienza; in tal caso, sull'accordo delle parti da manifestare nella stessa richiesta di passaggio in decisione - in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal codice del processo amministrativo - potranno essere depositate, almeno due giorni liberi prima dell'udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine.

- 4) In mancanza della richiesta di passaggio della causa in decisione, come disciplinata nei precedenti punti 2) e 3), le discussioni si svolgono secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo e non può essere limitato il diritto dei difensori alla discussione. In nessun caso, inoltre, il deposito della richiesta di passaggio in decisione della causa può costituire integrazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 60 c.p.a.
- 5) Durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga e non utilizzano i microfoni. Il presidente del collegio è autorizzato ad utilizzare il microfono.
- 6) Le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un'ora, i presidenti dei collegi possono modulare il numero di affari da trattare, tra un minimo di 8 affari e un massimo di 15 affari, fatte salve le situazioni particolari per le quali si renda opportuna una differente modulazione; nella determinazione del numero degli affari da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla tipologia e alla complessità della questione, nonché al numero delle parti coinvolte. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione del relativo Ufficio giudiziario entro le ore 14:00 del giorno prima dell'udienza; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.
- 7) Il presidente del collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dell'elenco delle cause di cui al punto precedente, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte degli affari già fissati. In tal caso le segreterie, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle cause, avvisano gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una *email* o un'altra forma di comunicazione entro le ore 15:00 del giorno prima dell'udienza (qui intendendosi come data dell'udienza quella originariamente fissata e non quella in prosecuzione).
- 8) Le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.
- 9) Nelle sale d'attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina.
- 10) Fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di direzione dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni

in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato a una specifica discussione. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa e il Segretario generale del CGARS, nell'ambito delle rispettive competenze, adotteranno le misure necessarie per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche di persone diverse dai magistrati e dai difensori.

- 11) È consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
- 12) In attesa della chiamata della causa o delle cause e non oltre la durata delle relative fasce orarie, gli avvocati possono accedere ai cortili interni e ad altri spazi comuni, nei limiti della capienza di tali spazi e aree.

Si è altresì d'intesa che il presente Protocollo, benché relativo alle sole udienze, pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato e presso il CGARS, possa costituire una indicazione anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, nell'ambito della loro autonomia decisionale.

Nell'eventualità di una proroga dello stato di emergenza sanitaria il presente Protocollo si intenderà automaticamente prorogato per il periodo successivo al 15 ottobre 2020, fatte salve le eventuali modifiche ritenute opportune dalle Parti.

Consiglio di Stato

Avvocatura Generale dello Stato

Consiglio Nazionale Forense

Organismo Congressuale Forense

Ordine Avvocati di Roma

Camera Amministrativa Romana

Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici

Associazione Giovani Amministrativisti
